



Data 30/12/2019

Protocollo N° 0560298 Class: 1.760.01.1 Fasc.19

Allegati N° 2 per tot.pag. 6

Oggetto: disposizioni esecutive emanate dalla Giunta Regionale in ordine alle modalità di annotazione dei prelievi nel tesserino venatorio (articolo 14, comma 4 della L. R. n. 50/1993) a lettura ottica per la stagione venatoria 2017/2018 e per le stagioni venatorie successive.

Alla Vigilanza Venatoria
presso le Province del Veneto e la
Città Metropolitana di Venezia
LL. SS. a mezzo PEC

Alla Vigilanza Venatoria Volontaria
per il tramite del coordinamento operativo
in capo alla Vigilanza Venatoria
presso le Province del Veneto e la
Città Metropolitana di Venezia
LL. SS. a mezzo PEC

Al Comando Regionale CUTFAA
Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale
e Agroalimentare Carabinieri per il Veneto
a mezzo PEC: fpd44108@pec.carabinieri.it

All'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e
faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino
- sedi territoriali di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza

All'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e
faunistico-venatoria Ambito Litoraneo
- sedi territoriali di Padova, Rovigo e Venezia

Alle Associazioni Venatorie Regionali:
- FEDERCACCIA
- ACV Associazione Cacciatori Veneti
- ENALCACCIA
- ARCICACCIA
- ITALCACCIA

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA



- LIBERACACCIA
- EPS Ente Produttori Selvaggina
LL. SS. / a mezzo PEC
- ANUU
LL. SS. / a mezzo posta ordinaria

In riferimento alle disposizioni operative di cui all'oggetto, si fa seguito alla precedenti note, prot. n. 0331458 del 8 ago 2018 e prot. n. 0399899 del 17 set 2019, che, per comodità, si allegano alla presente.

Com'è noto, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 12-bis dell'articolo 12 della L. n. 157/1992, concernente le modalità di annotazione, sul tesserino venatorio, dei capi di fauna selvatica, sia stanziale che migratoria, oggetto di prelievo, la Regione del Veneto è intervenuta con l'adozione della DGR n. 1378/2016, relativa alla sola stagione venatoria 2016/2017 e della successiva DGR n. 1385/2017, relativa alla stagione venatoria 2017/2018 nonché di quelle successive e venatorio.

Le disposizioni esecutive oggetto delle predette deliberazioni prevedono che l'annotazione del capo oggetto di prelievo, sia per la selvaggina stanziale che per quella migratoria, debba essere effettuata appena abbattuto ed incarnierato il capo stesso.

In riferimento alla dianzi-richiamata DGR n. 1378/2016, è stato presentato un ricorso presso il TAR per il Veneto. Il medesimo TAR, con Ordinanza n. 00541/2016 e sulla base della motivazione che « ... *le modalità di annotazione dei capi abbattuti contestate dalle associazioni ricorrenti non comportano una riduzione del livello di tutela della fauna migratoria ...*», ha respinto la domanda cautelare. In sede di appello avverso la predetta Ordinanza, la Terza Sezione del Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 00114/2017, ha respinto la richiesta delle associazioni appellanti, rilevando « ... *l'insussistenza di danni specificatamente e direttamente connessi alla contemplata tempistica dell'annotazione.*». Infine, il predetto TAR per il Veneto, in esito dell'originario ricorso avverso la DGR n. 1378/2016, con Sentenza n. 00775/2018, lo ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Di fatto, quindi, le disposizioni in parola sono state ritenute legittime sia in sede di TAR che di Consiglio di Stato in riferimento alla DGR n. 1378/2016 (relativa alla sola stagione venatoria 2016/2017), mentre la successiva DGR n. 1385/2017 (che trova applicazione a decorrere dalla stagione venatoria 2017/2018 e per tutte quelle successive) non è stata oggetto di alcuna impugnazione, con il risultato che le predette disposizioni esecutive sono da ritenersi del tutto legittime e pienamente applicabili.

Sul tema delle modalità di annotazione dei capi oggetto di prelievo venatorio è di recente intervenuta anche la Corte Costituzionale, che con Sentenza n. 249/2019:

- ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Marche 7 novembre 2018, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 5



gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria), promossa, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

- ha, altresì, dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge reg. Marche n. 44 del 2018, promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

L’interesse e la rilevanza tra la questione oggetto della presente nota e la dianzi-richiamata decisione della Corte Costituzionale è che la Regione Marche è intervenuta, al pari della Regione del Veneto anche se per il tramite di un provvedimento avente carattere normativo, in ordine alla questione di dare concreta attuazione a quanto prevede il comma 12-bis dell’articolo 12 della L. n. 157/1992.

In particolare, si rileva come le valutazioni a base della Sentenza n. 249/2019 ricomprendano in larga parte le motivazioni a fondamento prima della DGR n. 1378/2016 e poi anche della successiva DGR n. 1385/2017, motivazioni che poi hanno concorso ad un positivo esito in sede di TAR e di Consiglio di Stato.

Si ritiene di sottolineare, in questa sede, come la decisione di ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all’articolo 117, comma 2, lettera s) Cost. costituisca una ulteriore – e qualificata - conferma che le disposizioni esecutive adottate dalla Giunta regionale del Veneto in ordine all’annotazione di cui trattasi non vanno ad incidere, in senso peggiorativo, nel livello di tutela della componente ambientale rappresentata dalla fauna selvatica, oltre che del fatto che le stesse costituiscono un ambito decisionale pienamente e legittimamente in capo all’Amministrazione regionale.

Si ritiene di portare all’attenzione delle Strutture e delle Associazioni in indirizzo quanto sin qui riportato ai fini di una corretta ed integrale applicazione delle vigenti disposizioni esecutive di cui all’oggetto, di cui alla DGR n. 1385/2017, nell’ambito del ruolo di indirizzo e di coordinamento in materia che la vigente normativa regionale riserva alla Giunta regionale.

Cordiali saluti

Il Direttore
dr. Gianluca Fregolent

U. O. Pianificazione e gestione faunistico-venatoria

il Direttore:

Responsabile del procedimento (L. n. 241/1990): Pagnani dr. agr. Paolo

Resp. PO Raccordo Attività Vigilanza Ittico-Venatoria e Agroalimentare

Resp. «ad interim» PO Pianificazione Faunistico-Venatoria

tel. +390412795665 e-mail paolo.pagnani@regione.veneto.it

Referente pratica: _____ - tel. +39041279 _____ - e-mail _____@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da FREGOLENT GIANLUCA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA



Data 08/08/2018

Protocollo N° 0331458 Class: I.760.01.1 Fasc.

Allegati N° 0 per tot.pag. 0

Oggetto: disposizioni esecutive emanate dalla Giunta Regionale in ordine alle modalità di annotazione dei prelievi nel tesserino venatorio (articolo 14, comma 4 della L. R. n. 50/1993) a lettura ottica per la stagione venatoria 2018/2019.

Agli Uffici Caccia
presso le Province del Veneto e la
Città Metropolitana di Venezia
LL. SS.
a mezzo PEC

Alla Vigilanza Venatoria
presso le Province del Veneto e la
Città Metropolitana di Venezia
LL. SS.

Alla Vigilanza Venatoria Volontaria
per il tramite del coordinamento operativo
in capo alla Vigilanza Venatoria
presso le Province del Veneto e la
Città Metropolitana di Venezia
LL. SS.

Al Comando Regionale CUTFAA
Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e
Agroalimentare Carabinieri per il Veneto
coor.veneto@pec.corpoforestale.it

Alle Associazioni Venatorie Regionali:

- FEDERCACCIA
- ACV Associazione Cacciatori Veneti
- ENALCACCIA
- ARICACCIA
- ITALCACCIA
- LIBERACACCIA
- EPS Ente Produttori Selvaggina
- ANUU

LL. SS.

a mezzo PEC o posta ordinaria

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio Z0J4DT



In riferimento alle disposizioni operative di cui all'oggetto, con Deliberazione della Giunta Regionale, n. 1385/2017 del 29.8.2017, avente ad oggetto "Tesserino per l'esercizio venatorio (art. 14, comma 4, della L. R. n. 50/1993). Disposizioni esecutive.", si è disposto quanto segue:

"di confermare, sia per la prossima e imminente stagione venatoria 2017/2018 che per quelle successive, in riferimento alle modalità di annotazione degli abbattimenti di fauna stanziale e migratoria, le istruzioni per la compilazione del tesserino venatorio regionale 2016/2017 di cui agli allegati B e B1 della DGR n. 933 del 22.6.2016 e quindi di disporre che l'annotazione del capo oggetto di prelievo, sia per la selvaggina stanziale che per quella migratoria, possa essere effettuata "appena abbattuto ed incarnierato" il capo stesso;"

Di tanto si informano i soggetti in indirizzo, sia al fine di assicurare adeguata conoscenza presso i cacciatori veneti che di uniformare l'approccio in sede di controllo delle annotazioni sul tesserino venatorio da parte della Vigilanza Venatoria (articolo 27, comma 1, lettera a) della L. n. 157/1992), della Vigilanza Volontaria (articolo 27, comma 1, lettera b) della L. n. 157/1992) e degli altri soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 27 della L. n. 157/1992, nell'ambito della prossima stagione venatoria 2018/2019.

Per opportuna completezza di informazione, si fa presente, altresì, che in ordine al ricorso a suo tempo depositato presso il TAR per il Veneto (n. 1143/2016) avente ad oggetto l'annullamento, previa sospensione cautelare, della DGR 9.9.2016 n. 1378 recante "*Tesserino per l'esercizio venatorio (art. 14 comma 4 della LR 50/93) per la stagione venatoria 2016-17 (DGR n. 933 del 22/06/2016) Disposizioni esecutive*", il medesimo TAR ha disposto, in sede di merito e con Sentenza n. 775/2018 (pubblicata il 19.7.2018), l'improcedibilità del ricorso stesso. In ogni caso, è evidente che il predetto ricorso, anche nell'ipotesi di un suo eventuale, anche parziale, accoglimento, non poteva dispiegare effetti eccedenti i limiti della precedente stagione venatoria 2017/2018.

Distinti saluti.

Il Direttore
p. dr. Andrea Comacchio

Il Direttore Vicario
dr. Giovanni Zanini

U.O. Caccia, Pesca e FEAMP

il Direttore: dr. Giorgio De Lucchi

*Responsabile del procedimento: Pagnani dr. agr. Paolo – Resp. Posizione Organizzativa Pianificazione Faunistico-Venatoria
tel. +390412795665 e-mail paolo.pagnani@regione.veneto.it.*

Referente pratica: - tel.

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da Giovanni Zanini, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio Z0J4DT



Data 17/09/2019

Protocollo N° 0399899 Class: 1.760.01.1 Fasc.23

Allegati N° 1 per tot.pag. 2

Oggetto: disposizioni esecutive emanate dalla Giunta Regionale in ordine alle modalità di annotazione dei prelievi nel tesserino venatorio (articolo 14, comma 4 della L. R. n. 50/1993) a lettura ottica.

Agli Uffici Caccia
presso le Province del Veneto e la
Città Metropolitana di Venezia
LL. SS.
a mezzo PEC

Alla Vigilanza Venatoria
presso le Province del Veneto e la
Città Metropolitana di Venezia
LL. SS.
a mezzo PEC

Alla Vigilanza Venatoria Volontaria
per il tramite del coordinamento operativo
in capo alla Vigilanza Venatoria
presso le Province del Veneto e la
Città Metropolitana di Venezia
LL. SS.
a mezzo PEC

Al Comando Regionale CUTFAA
Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale
e Agroalimentare Carabinieri per il Veneto
a mezzo PEC: fpd44108@pec.carabinieri.it

Alle Associazioni Venatorie Regionali:
- FEDERCACCIA
- ACV Associazione Cacciatori Veneti
- ENALCACCIA
- ARCICACCIA

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio Z0J4DT



- ITALCACACCIA
 - LIBERACACCIA
 - EPS Ente Produttori Selvaggina
 - ANUU
- LL. SS.
a mezzo PEC o posta ordinaria

In riferimento alle disposizioni operative di cui all'oggetto e facendo seguito a quanto contenuto nella precedente nota prot. n. 0331458 del 8 agosto 2018 di questa Direzione (che si allega alla presente), si richiamano i contenuti della Deliberazione della Giunta Regionale, n. 1385/2017 del 29.8.2017, avente ad oggetto "Tesserino per l'esercizio venatorio (art. 14, comma 4, della L. R. n. 50/1993). Disposizioni esecutive.", con la quale si è disposto quanto segue:

«di confermare, sia per la prossima e imminente stagione venatoria 2017/2018 che per quelle successive, in riferimento alle modalità di annotazione degli abbattimenti di fauna stanziale e migratoria, le istruzioni per la compilazione del tesserino venatorio regionale 2016/2017 di cui agli allegati B e B1 della DGR n. 933 del 22.6.2016 e quindi di disporre che l'annotazione del capo oggetto di prelievo, sia per la selvaggina stanziale che per quella migratoria, possa essere effettuata «appena abbattuto ed incarnierato» il capo stesso;».

Di tanto si informano i soggetti in indirizzo, sia al fine di assicurare adeguata conoscenza presso i cacciatori veneti che di uniformare l'approccio in sede di controllo delle annotazioni sul tesserino venatorio da parte della Vigilanza Venatoria (articolo 27, comma 1, lettera a) della L. n. 157/1992), della Vigilanza Volontaria (articolo 27, comma 1, lettera b) della L. n. 157/1992) e degli altri soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 27 della L. n. 157/1992, anche nell'ambito della corrente stagione venatoria 2019/2020.

Distinti saluti

Il Direttore
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
dr. Gianluca Fregolent

U.O. Caccia, Pesca e FEAMP
il Direttore «ad interim»: dr. Paolo DAVIÀ
Responsabile del procedimento (L. n. 241/1990): Pagnani dr. agr. Paolo
Resp. P O Raccordo Attività Vigilanza Ittico-Venatoria e Agroalimentare
Resp. «ad interim» P O Pianificazione Faunistico-Venatoria
tel. +390412795665 e-mail paolo.pagnani@regione.veneto.it
Referente pratica: _____ - tel. _____ - e-mail _____

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da FREGOLENT GIANLUCA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio Z0J4DT



Data 08/08/2018

Protocollo N° 0331458 Class: I.760.01.1 Fasc.

Allegati N° 0 per tot.pag. 0

Oggetto: disposizioni esecutive emanate dalla Giunta Regionale in ordine alle modalità di annotazione dei prelievi nel tesserino venatorio (articolo 14, comma 4 della L. R. n. 50/1993) a lettura ottica per la stagione venatoria 2018/2019.

Agli Uffici Caccia
presso le Province del Veneto e la
Città Metropolitana di Venezia
LL. SS.
a mezzo PEC

Alla Vigilanza Venatoria
presso le Province del Veneto e la
Città Metropolitana di Venezia
LL. SS.

Alla Vigilanza Venatoria Volontaria
per il tramite del coordinamento operativo
in capo alla Vigilanza Venatoria
presso le Province del Veneto e la
Città Metropolitana di Venezia
LL. SS.

Al Comando Regionale CUTFAA
Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e
Agroalimentare Carabinieri per il Veneto
coor.veneto@pec.corpoforestale.it

Alle Associazioni Venatorie Regionali:

- FEDERCACCIA
- ACV Associazione Cacciatori Veneti
- ENALCACCIA
- ARICACCIA
- ITALCACCIA
- LIBERACACCIA
- EPS Ente Produttori Selvaggina
- ANUU

LL. SS.

a mezzo PEC o posta ordinaria

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio Z0J4DT



In riferimento alle disposizioni operative di cui all'oggetto, con Deliberazione della Giunta Regionale, n. 1385/2017 del 29.8.2017, avente ad oggetto "Tesserino per l'esercizio venatorio (art. 14, comma 4, della L. R. n. 50/1993). Disposizioni esecutive.", si è disposto quanto segue:

"di confermare, sia per la prossima e imminente stagione venatoria 2017/2018 che per quelle successive, in riferimento alle modalità di annotazione degli abbattimenti di fauna stanziale e migratoria, le istruzioni per la compilazione del tesserino venatorio regionale 2016/2017 di cui agli allegati B e B1 della DGR n. 933 del 22.6.2016 e quindi di disporre che l'annotazione del capo oggetto di prelievo, sia per la selvaggina stanziale che per quella migratoria, possa essere effettuata "appena abbattuto ed incarnierato" il capo stesso;"

Di tanto si informano i soggetti in indirizzo, sia al fine di assicurare adeguata conoscenza presso i cacciatori veneti che di uniformare l'approccio in sede di controllo delle annotazioni sul tesserino venatorio da parte della Vigilanza Venatoria (articolo 27, comma 1, lettera a) della L. n. 157/1992), della Vigilanza Volontaria (articolo 27, comma 1, lettera b) della L. n. 157/1992) e degli altri soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 27 della L. n. 157/1992, nell'ambito della prossima stagione venatoria 2018/2019.

Per opportuna completezza di informazione, si fa presente, altresì, che in ordine al ricorso a suo tempo depositato presso il TAR per il Veneto (n. 1143/2016) avente ad oggetto l'annullamento, previa sospensione cautelare, della DGR 9.9.2016 n. 1378 recante "*Tesserino per l'esercizio venatorio (art. 14 comma 4 della LR 50/93) per la stagione venatoria 2016-17 (DGR n. 933 del 22/06/2016) Disposizioni esecutive*", il medesimo TAR ha disposto, in sede di merito e con Sentenza n. 775/2018 (pubblicata il 19.7.2018), l'improcedibilità del ricorso stesso. In ogni caso, è evidente che il predetto ricorso, anche nell'ipotesi di un suo eventuale, anche parziale, accoglimento, non poteva dispiegare effetti eccedenti i limiti della precedente stagione venatoria 2017/2018.

Distinti saluti.

Il Direttore
p. dr. Andrea Comacchio

Il Direttore Vicario
dr. Giovanni Zanini

U.O. Caccia, Pesca e FEAMP

il Direttore: dr. Giorgio De Lucchi

*Responsabile del procedimento: Pagnani dr. agr. Paolo – Resp. Posizione Organizzativa Pianificazione Faunistico-Venatoria
tel. +390412795665 e-mail paolo.pagnani@regione.veneto.it.*

Referente pratica: - tel.

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da Giovanni Zanini, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio Z0J4DT